

COMM. TRIB. REGIONALE BRESCIA - 124/66/2011

Svolgimento del processo

Sulla base di una verifica della guardia di finanza di Manerbio nell'ambito di un procedimento penale aperto presso la procura della repubblica di Brescia era emerso un particolare raggio evasivo a danno dell'erario (cosiddetta frode carosello) e cioè a fronte di una operazione fra un fornitore straniero di auto (comunitario) e la società AUTOBASE SRL veniva interposto un terzo soggetto (CTC CAR TRADING di tale Co. Cr.) e ciò consentiva alla società italiana di preconstituersi un titolo che simulava l'acquisto da un operatore nazionale e consentiva quindi la detrazione IVA e del costo ai fini IRPEG ed IRAP.

La società AUTOBASE ricorreva alla commissione tributaria provinciale di Brescia sollevando diverse eccezioni:

- anzitutto la nullità dell'avviso di accertamento per intervenuta decadenza dal potere di accertamento fissato in cinque anni e non potendo applicarsi il raddoppi del termine di cui all'art. 37 commi 24 e 25 del DL 223/2006
- illegittimità dell'avviso per carenza di prova sulle fatture contestate e del soggetto intermediario e su tutto il meccanismo fraudolento, in pratica invocava la propria buona fede.

La commissione tributaria provinciale di Brescia, senza neppure entrare nel merito della controversia, ha ACCOLTO l'eccezione circa l'intervenuta decadenza del potere di accertamento essendo trascorsi 5 anni e ritenendo NON applicabile al caso di specie il raddoppio dei termini di accertamento di cui all'art. 37 commi 24 e 25 del DL 223/ 2006.

Secondo la C T P per il raddoppio dei termini non è sufficiente la possibilità teorica di una violazione che comporta l'obbligo di denuncia ma deve esserci perlomeno l'avviso di una azione penale da parte del P.M.

Si appella l'ufficio precisando che il legislatore non ha mai fissato, quale condizione "sine qua non" per il raddoppio, l'esercizio dell'azione penale essendo le norme in materia sufficientemente chiare.

Nel merito della questione l'agenzia delle entrate spiega nuovamente tutta la c.d. frode carosello e ricorda che il signor Ca. Ro., legale rappresentante di AUTOBASE è STATO CONDANNATO CON SENTENZA PENALE di secondo grado passata in giudicato per emissione di fatture fittizie. La corte di cassazione ha sentenziato (18650/2008) che in casi come quello in esame la buona fede non è ammessa.

In ogni caso il signor Ca. era bene a conoscenza di tutto il meccanismo fraudolento. L'agenzia delle entrate chiede quindi, in riforma della sentenza di primo grado, la piena legittimità dell'avviso di accertamento e di respingere in toto il ricorso introduttivo.

Abbiamo memoria illustrativa della società AUTOBASE la quale:

- insiste sulla tesi esposta dai primi giudici, parla di presunzione di innocenza e precisa che il raddoppio dei termini sembra fatto apposta per consentire alla A. F. di stare "seduta" per 10 anni in attesa di qualche notizia della autorità giudiziaria
- insiste anche sulla carenza di prove delle fatture ritenute fasulle. In ogni caso le fatture incriminate, emesse dal fornitore italiano CTC CAR di Co., intermediario fittizio, riguardano casi limitati (appena 7 fatture nel 2002 e 1 sola fattura nel 2003) con incidenza trascurabile sul fatturato aziendale (0,35 % in un anno e 0,04 nell'altro anno). Ribadisce quindi l'illegittimità dell'avviso di accertamento e chiede la conferma del primo grado.

L'appello dell'ufficio va ACCOLTO, confermando la legittimità dell'atto impugnato e riformando la sentenza della commissione provinciale.

Sulla questione FORMALE del raddoppio dei termini le norme sono molto chiare, sia quelle del DPR 600 art. 43 (in caso di violazione che comporta denuncia ai sensi art. 331 cpp i termini sono raddoppiati) sia quelle della stessa legge IVA DPR 633 art. 57, il quale recita ancora che in caso di violazione che comporti obbligo di denuncia ai sensi art. 331 codice procedura penale i termini sono raddoppiati. E' pertanto sufficiente la sussistenza della violazione, i riferimenti riguardano solo e soltanto l'art. 331 del codice di procedura penale. E' sufficiente la segnalazione della guardia di finanza alla procura della repubblica di un fatto penalmente rilevante.

Si ricorda comunque l'indirizzo giurisprudenziale consolidato della corte di cassazione, secondo il quale la mancanza di autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria competente non determinerebbe l'invalidità dell'atto impositivo, tutelando essa un interesse diverso da quello della legittimità di quest'ultimo, vale a dire l'inviolabilità del segreto istruttorio (sent. 28695 del 11.1.2005).

Infine non va dimenticato lo spirito della legge sul raddoppio dei termini: l'aggravante di una possibile azione penale giustifica ampiamente la necessità di termini più ampi per esaminare la situazione fiscale del contribuente. Se quest'ultimo si è comportato correttamente non ha nulla da temere dal raddoppio dei termini.

Sulla questione del MERITO la gravità dei fatti e dei personaggi coinvolti nella c.d. frode carosello è stata ampiamente spiegata dall'ufficio e pertanto le sue tesi vanno pienamente accolte.

Viceversa le obiezioni della società contribuente non possono trovare accoglimento.

Sulla buona fede di chi è entrato in relazione d'affari con personaggi come il Co. Cr. (ex operaio, nullatenente che creava aziende truffaldine, non versava l'iva incassata ecc) e che ha costituito la CTC CAR TRADING per interporli fra una società straniera ed i clienti italiani, è lecito nutrire grossi dubbi. E' vero che si possono non conoscere i comportamenti dei fornitori, ma si potevano prendere opportune informazioni sugli stessi prima di entrare in relazione d'affari e ciò vale sia per i privati che per le società.

Anche l'obiezione della società AUTOBASE di essere una grossa concessionaria della Renault, esistente da decenni sul mercato e molto nota in zona e di avere acquistato pochissime auto dalla famosa CTC CAR TRADING di Co. Cr. (sette auto nel 2002 ed una sola auto nel 2003) per un valore irrisorio sul totale del giro d'affari non può essere una valida giustificazione fiscale. L'ufficio non mette assolutamente in dubbio la regolarità delle altre operazioni commerciali, ma si limita a contestare queste operazioni irregolari anche se di ridotto importo.

Vi è infine la condanna penale, con sentenza passata in giudicato del Ca. Ro., fondatore dell'AUTOBASE, pur con tutti i "distinguo" avanzati dal difensore (la condanna riguarda altra società ecc.) a destare ulteriori dubbi.

In ogni caso vi è il fatto certo che AUTOBASE ha acquistato dalla CTC CAR TRADING inserendosi bene o male nel giro truffaldino ampiamente sopra spiegato.

Le spese sono da portare a carico della parte soccombente.

PQM

La commissione accoglie l'appello dell'ufficio e, per l'effetto, dichiara legittimo l'atto impugnato. Condanna altresì la parte soccombente alla rifusione delle spese di giudizio che vengono liquidate in € 1500,00 millecinquecento).

